

BOZZA REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Art. 1 – Motivazione del contributo

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito in modo significativo ad incrementare il bilancio della scuola contribuendo così alla realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita come segue: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Il contributo richiesto alle famiglie per migliorare l'offerta formativa e' di natura volontaria e non può e non deve essere inteso come una "tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola", abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche è oggi pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, rappresenti una modalità da utilizzare per sopperire alle carenze ormai croniche del finanziamento statale.

Art. 2 – Importo del contributo

L'importo del contributo è composto da due quote indipendenti:

1. la quota costituita dal rimborso delle spese sostenute dall'istituzione scolastica per la stipula del contratto di assicurazione, che copre gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni che le famiglie sono tenute

a rimborsare alla scuola (vedi nota del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012).

2. la quota volontaria che viene impiegata per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa dell'istituzione scolastica. L'importo di tale quota è annualmente deliberata dal Consiglio di istituto ma le famiglie possono decidere liberamente di contribuire con importi più elevati o meno elevati. Tale quota è detraibile fiscalmente, come precisato nell'art. 4.

Art. 3 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato annualmente l'importo della quota del contributo volontario deliberato dal Consiglio di Istituto.

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nei seguenti modi:

1. tramite una nuova applicazione "Pagopa" del portale Argo
2. stampando il bollettino presente sul registro elettronico e pagando presso la propria banca, sportello ATM, ecc...

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente. Tale modalità di distribuzione e raccolta rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile conoscere a livello di classe e di plesso l'identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo.

Art. 4 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite le modalità precedentemente indicate.

Art. 5 – Utilizzo dei fondi

Come specificato all'art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Innovazione tecnologica;
- Ampliamento dell'offerta formativa.

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi sopra elencati e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito web dell'Istituto www.icpieraccini.it un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle somme a disposizione).

Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi

Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalle scuole dell'Istituto (ad esempio quelle conclusive dell'anno scolastico), raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di microprogetti da realizzare all'interno delle classi o del plesso attraverso la formula dei "mercatini". I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di “autofinanziamento” (art. 10 – Comma 1 – DLgs

297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

- Le modalità contabili di “riscossione” dei versamenti volontari, sono previste dall’articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *“La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”*.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”*.